



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 360 del 2005, proposto da: Ingrosso Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Giuseppe Garrisi, con domicilio eletto presso Umberto Giuseppe Garrisi in Lecce, viale U. Foscolo N. 1/C;

contro

Comune di Lizzanello, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marchello, con domicilio eletto presso Francesco Marchello in Lecce, via G. Chiriatti, N.6;

nei confronti di

Calogiuri Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Pedone, con domicilio eletto presso Fulvio Pedone in Lecce, viale De Pietro 11;

per l'annullamento

del permesso di costruire n.118/04, rilasciato in data 7 dicembre 2004 dal Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Lizzanello, mai notificato alla ricorrente, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Lizzanello dal 13.12.2004 al 28.12.2004, con cui si rilascia ai coniugi Calogiuri Giampaolo e Simona Serena il permesso di eseguire i lavori di costruzione di un fabbricato a piano terra da adibire a laboratorio di pasticceria con scantinato destinato a garage e deposito e relativa recinzione, in esecuzione del progetto allegato alla domanda ed approvato dall'U.T.C. in data 20.09.2004;

di ogni altro atto ad esso connesso, consequenziale e comunque presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Calogiuri Giampaolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Garrisi, Perrone e Serafini, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Marchello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnano il permesso di costruire n.118/04 per la realizzazione di un locale da adibire a laboratorio di pasticceria, lamentando la mancata allegazione della documentazione di previsione dell'impatto acustico.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi :

1)Violazione di legge ovvero delle norme contenute della L. 26.10.1995 n.447 e relativi D.M. di attuazione.

Nel corso del giudizio, si sono costituiti in giudizio il Comune di Lizzanello ed i controinteressati, insistendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 259/05 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Deve preliminarmente precisarsi che, in data 27.02 2006, il Comune intimato ha rilasciato il certificato di agibilità per il fabbricato in questione, composto da un piano terra da adibire a laboratorio di pasticceria e da uno scantinato da destinare a

garage e deposito; inoltre, i controinteressati hanno esibito relazione sull'impatto acustico, a firma dello studio tecnico De Lorenzi, nella quale si evidenzia la compatibilità dell'attività con i limiti acustici di zona.

Peraltro, tale circostanza risulta confermata dal CTU dr. Papa , nominato dal Tribunale Civile di Lecce nell'ambito di un ricorso ex art.700 cpc proposto dalla medesima ricorrente al fine di denunciare le immissioni rumorose che dalla pasticceria in questione si sarebbero propagate a suo danno, ove risulta che “ ai sensi della normativa vigente la rumorosità prodotta dalla pasticceria è inferiore ai limiti di normale tollerabilità”.

Inoltre, il Collegio ritiene che la mancata allegazione, alla domanda del permesso di costruire in esame, della documentazione di previsione di impatto acustico non abbia influito sulla legittimità del relativo permesso di costruire .

Invero , l'art. 8 della L. 447/95, dopo aver prescritto ai commi 1 e 2 la valutazione di impatto ambientale per le opere ivi indicate (fra le quali non rientra quella in esame), ai successivi commi 3,4,5 e 6 stabilisce che:

“ E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:a)scuole e asili nido,b)ospedali,c)case di cura e di riposo,d)parchi pubblici urbani ed extraurbani,e)nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.”

La disamina della normativa richiamata consente al Collegio di ritenere che il comma 4 dell'art. 8 citato, pur prescrivendo che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti od infrastrutture adibiti ad attività produttive siano corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico, non contempla alcuna sanzione in caso di inosservanza della suddetta prescrizione.

Peraltro, la non perentorietà di tale disposizione risulta evidente laddove si confronti la stessa con i commi precedenti, i quali prescrivono tassativamente l'obbligo della valutazione dell'impatto acustico per particolari tipi di opere, e con il sesto comma, che contempla l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti solo quando si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),.

A ciò aggiungasi che, in sede di contestazione di una concessione edilizia (rectius permesso di costruire) rilasciata a terzi confinanti, ruolo prevalente assume il profilo urbanistico-edilizio dell'intervento, mentre le questioni riguardanti l'impatto acustico, per le opere non espressamente contemplate nel citato art.8 della L.447/95, assumono rilievo in sede di utilizzazione degli immobili.

Difatti, la tutela dell'interesse della ricorrente al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà compiutamente realizzarsi non già in sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire od al momento del suo semplice rilascio, quanto, piuttosto, all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della specifica attività, ove si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1985 (l'art. 8 comma 6 della legge citata impone infatti l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti), ovvero nel corso dell'esercizio dell'attività produttiva, ove potranno trovare applicazione specifiche norme sanzionatorie in materia (es. controllo di competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) e dell'art.14, comma 2, della L.447/95; l'adozione di specifiche ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.9, comma 1, della medesima legge).

Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

Luca De Gennaro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO